



CORTE DEI CONTI

Sezione Controllo per la Calabria
CATANZARO

Al Sindaco
del Comune di
Cittanova (RC)

OGGETTO: Invio deliberazione n. 63/2021.

Si trasmette la deliberazione in epigrafe, adottata da questa Sezione regionale.

IL DIRETTORE della SEGRETERIA

dott.ssa Elena RUSSO



CORTE DEI CONTI

Via Crispi 21-88100 CATANZARO - Italia | Tel. 0961/893520
e-mail: sezione.controllo.calabria@cor-teconti.it | pec: calabria.controllo@cor-teconticert.it



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr.ssa Ida CONTINO	Presidente f.f.
Dr. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere
Dr.ssa Silvia SCOZZESE	Consigliere, Relatore
Dr.ssa Stefania Anna DORIGO	Primo Referendario
Dr. Bruno LOMAZZI	Referendario
Dr. Tommaso MARTINO	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione n. 63/2021

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;



VISTO l'art. 1, c. 166, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO l'art. 6 del D.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR adottata nell'adunanza del 30 maggio 2016, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti adottata nell'adunanza SEZAUT/8/2017/INPR del 30 marzo 2017 con la quale sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2018/INPR adottata nell'adunanza del 30 luglio 2018, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);


VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017);

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018);

VISTO il Decreto 2 aprile 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto del 12 febbraio 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;



VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 60/2019, con cui l'Ente è stato invitato ad adottare misure correttive idonee a rimuovere le criticità accertate in ordine ai flussi di cassa del triennio 2015-2017;

VISTA le note prot. n. 10346 - 10404 /2019, rispettivamente pervenute agli atti al prot.n. 5083-5087/2019, il Comune di Cittanova (RC) ha fornito riscontro alla Deliberazione di questa Sezione n. 60/2019;

VISTA la nota prot. n. 2596/2019, con cui il Magistrato istruttore ha chiesto al Comune di Cittanova (RC) di fornire informazioni sulla gestione finanziaria del triennio 2015, 2016 e 2017;

VISTA la nota prot. n. 10826/2019, acquisita agli atti delle Sezione al prot. n. 5229/2019, con la quale, congiuntamente, il Sindaco e il Revisore dei Conti hanno fornito i chiarimenti richiesti;

VISTA la nota prot. n. 11281/2019, acquisita agli atti delle Sezione al prot. n. 5627/2019, con la quale il Responsabile del Settore Finanziario ha trasmesso il PEG 2015, 2016, 2017 ad integrazione della documentazione trasmessa con precedente nota del Comune prot. n. 10826/2016;

VISTO il decreto n. 8/2021 con cui il Presidente f.f. della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio del 14 aprile 2021, il Relatore, Dr.ssa Silvia Scozzese

FATTO

Con deliberazione n. 60 del 2019 questa Sezione ha rilevato diverse anomalie in merito all'analisi dei flussi di cassa triennio 2015-2017. In particolare ha accertato le seguenti criticità: 1) tensione di liquidità accompagnate dalla inattendibilità dei dati comunicati in ordine alla consistenza e alla movimentazione dei fondi vincolati insieme alla mancata restituzione delle anticipazioni di tesoreria, non quantificate con certezza nel loro ammontare; 2) inattendibilità del risultato di amministrazione a fine degli esercizi 2015, 2016 e 2017 in riferimento all'incertezza dei vincoli di bilancio e della contabilizzazione delle anticipazioni di tesoreria; 3) inadeguata consistenza delle




riscossioni sia in relazione ai residui che alle entrate di competenza; 4) scarsa capacità programmatica dei flussi di cassa. La presente Sezione ha invitato pertanto il Comune di Cittanova ad adottare gli idonei provvedimenti volti a rimuovere ogni singola criticità accertata.

Con le note prot. n. 10346 - 10404 /2019, rispettivamente pervenute agli atti al prot. n. 5083-5087/2019, il Comune di Cittanova (RC) ha fornito riscontro alla predetta Deliberazione.

Con nota n. 2596 del 2019, indirizzata al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di Cittanova (RC), il magistrato istruttore ha chiesto al Comune di fornire informazioni in merito alla gestione finanziaria del triennio 2015-2017, in particolare di comunicare: 1) la eventuale presenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali non rilevate dai questionari relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017; 2) la trasmissione dati contabili relativi agli anni 2016 e 2017 alla banca dati BDAP; 3) la delibera di riaccertamento straordinario dei residui all'1.1.2015; 4) diversi dati e documenti amministrativi relativi alla gestione di cassa; 5) e 6) il risultato di amministrazione e la sua composizione relativa al triennio 2015-2017; 7) l'analisi dell'evoluzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV); 8) la composizione dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2015, 2016 e 2017; 9) la descrizione della situazione debitoria nei confronti della Regione Calabria, con particolare riferimento all'imposta di conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani ed al corrispettivo per la fornitura di acqua potabile; 10) il dettaglio delle eventuali entrate relative al recupero dell'evasione tributaria; 11) il dettaglio dei dati relativi alle previsioni, agli accertamenti ed alle riscossioni delle entrate finali, al fine di verificarne il grado di attendibilità.

Con nota prot. n. 10826/2019, acquisita agli atti della Sezione al prot. n. 5229/2019, il Sindaco e il Revisore dei Conti, congiuntamente, hanno fornito i dati ed i documenti richiesti.



DIRITTO

Quadro normativo di riferimento.

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, della L. n. 266 del 2005, come modificato dal D.L. n. 174 del 2012, convertito dalla L. n. 213 del 2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce": il mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno; l'inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119 comma 6, della Costituzione; la violazione dei principi di sana gestione finanziaria e le gravi irregolarità che pregiudichino gli equilibri economico-finanziari degli enti.

L'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e) del D.L. n. 174 del 2012, come convertito dalla L. n. 213 del 2012, dispone che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio; tali provvedimenti correttivi devono essere trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento. La disposizione citata prevede inoltre che *"qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*. Qualora invece gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Sezione regionale della corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non "gravi", poiché sintomi di problemi che, in prospettiva - soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da



difficoltà gestionali - possono comportare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

Inoltre, l'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149 del 2011 dispone che, *“qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 267/2000”*.

L'evoluzione del quadro normativo, per come sopra delineato, è stata oggetto di disamina anche da parte della Corte costituzionale che, a proposito del più recente intervento legislativo, ha avuto modo di affermare che: *“I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti – previsti a partire dalla emanazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell'art. 148-bis del TUEL – hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari”* (Corte cost. sentenza n. 60 del 2013). Le *“specifiche pronunce di accertamento”* delle Sezioni di controllo in ordine

all'eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile; in ogni caso l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per il loro superamento.


L'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità sarà valutata dalla Sezione nell'ambito del successivo controllo.

Le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (la Giunta e Consiglio comunale, il responsabile del servizio finanziario, i responsabili dei settori, l'organo di revisione economico-finanziaria) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell'ordinamento giuridico.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale.

Oggetto del controllo e metodologia di esame applicata dalla Sezione.

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 3/2019/INPR ha evidenziato che i controlli della Corte dei conti devono assicurare il confronto tra i parametri normativi e i risultati contabili in una prospettiva "dinamica", in modo tale che l'attività di controllo sia sempre finalizzata alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte Costituzionale, sentenza n. 198/2012). Ad integrazione dei tradizionali controlli di legittimità-regolarità, dunque, l'attività di controllo delle Sezioni regionali deve essere in grado di rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che



ne discende, in modo che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive che ritengano più appropriate.

Questa Sezione procede ad effettuare contestualmente, con la presente deliberazione, **l'analisi dei rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017 e dei chiarimenti forniti e delle misure correttive adottate a seguito della adozione della delibera n. 60 del 2019;** l'esame verte sui principali aspetti del bilancio e sulle note di riscontro a quanto richiesto dalla Sezione con la nota istruttoria n. 2596 del 10.04.2019, oltre che sugli elementi forniti attraverso la nota acquisita al protocollo n. 5083 e 5087 del 2019, in risposta alla delibera 60 del 2019.

Di seguito si espongono le risultanze dell'analisi svolta, che ha evidenziato, per gli esercizi 2015-2017, diversi profili di criticità in merito alla gestione economico finanziaria.

I. RECENTI PRONUNCE DELLA SEZIONE NEI CONFRONTI DEL COMUNE. LE MISURE CORRETTIVE ADOTTATE A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE SEZ. REG. CONT. CALABRIA N. 60/2019.

Il Comune di Citanova (RC) è stato destinatario di apposita deliberazione della Sezione, la n. 60 del 2019, in relazione:

- alle tensioni di liquidità, accompagnate dalla inattendibilità dei dati comunicati in ordine alla consistenza e la movimentazione dei fondi vincolati dal 2015 al 2017 e dalla mancata restituzione delle anticipazioni di tesoreria, anch'esse incerte nel loro ammontare;
- alla inattendibilità del risultato di amministrazione a fine 2015, 2016 e 2017, a motivo dell'incertezza dei vincoli di bilancio e della contabilizzazione delle anticipazioni di tesoreria;
- alla non piena adeguatezza delle riscossioni sia sul fronte della monetizzazione dei residui sia relativamente alle entrate di competenza;
- alla scarsa capacità programmatica dei flussi di cassa.

u

Il Consiglio Comunale di Cittanova, con atto n. 28 del 06/07/2019 ad oggetto: "Delibera n. 60-2019 della Corte dei Conti – Determinazioni." prendeva atto delle criticità accertate dalla Sezione e deliberava:

"...omissis

3. Di prendere atto delle seguenti delibere:

- *Deliberazione Giunta Comunale n. 102 del 24/06/2019 avente ad oggetto: Programma contenimento spese per servizio di refezione scolastica e trasporto alunni;*
- *Deliberazione Giunta Comunale n. 103 del 24/06/2019 avente ad oggetto: Atto di indirizzo piano di valorizzazione aree cimiteriali finalizzata al recupero di entrate;*
- *Deliberazione Giunta Comunale n. 104 del 24/06/2019 avente ad oggetto: Atto di indirizzo al responsabile del settore finanziario per analisi entrate e fabbisogno di cassa;*
- *Deliberazione Giunta Comunale n. 105 del 24/06/2019 avente ad oggetto: Atto di indirizzo al responsabile del settore finanziario per riduzione dei tempi di invio degli avvisi di accertamento ed accelerazione procedure di riscossione coattiva;*

4. Di prendere atto della nota del Revisore, del 26/06/2019, trasmessa con PEC, all'Ente ed in cui l'Organo di Revisione ha consigliato:

- 1) *una attenta e puntuale trasmissione di tutte le informazioni relative a utilizzo e rappresentazione dei Fondi vincolati per il triennio 2015, 2016 e 2017 con chiara ed esaustiva spiegazione circa le informazioni discordanti acquisite nelle banche dati SIOPE e FINANZA LOCALE;*
- 2) *predisposizione di tutte le attività volte a velocizzare le riscossioni sia in conto competenza e conto residui migliorando in particolar modo le voci IMU, TARI-RSU, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO al fine di coordinare le riscossioni sia in conto residui che per la parte corrente;*
- 3) *l'avvio di una capillare attività di programmazione al fine di evitare i significativi scostamenti tra le previsioni di cassa definitive e gli effettivi incassi.*

"Malgrado, siano state riscontrate le delibere di giunta n.102, 103, 104 e 105 del 24/06/2019, si ritiene necessario tuttavia, intensificare e riorganizzare l'attività di accertamento e riscossione di tutti i tributi, in particolare Entrate Titolo I, II e III cosiddette Correnti non limitandosi alle sole Entrate per Servizi a domanda Individuale.



Inoltre, per tutti i Residui Attivi Entrate Titolo I, II e III provenienti dagli anni pregressi si rende necessaria una attività più incisiva e capillare azione recupero e incasso delle somme."

Delle relazioni dei Responsabili dei Settori si evince quali sono le misure correttive adottate per far fronte alle criticità:

- *Responsabile Settore Finanziario relazione prot. n. 10045 del 03/07/2019 in riscontro alle Delibere G.C. n. 104 e n. 105 del 24/6/2019;*
- *Responsabile Settore Comunicazione, Promozione, Servizi Sociali e Ambiente relazione prot. n. 10040 del 03/07/2019 in riscontro alla Delibera G.C. n. 102 del 24/6/2019;*
- *Responsabile Settore Pianificazione Territoriale e Manutenzione relazione prot. n. 9935 del 02/07/2019 in riscontro alla Delibera G.C. n. 103 del 24/6/2019;*

5. Di prendere atto che a seguito dei riscontri effettuati il disavanzo accertato riguarda soltanto l'anno 2016 a causa della mancata iscrizione nei residui passivi della quota di anticipazione non restituita, scaturendo una quota di disavanzo non ripianata pari a € 386.736,87.

6. Di stabilire che il disavanzo per l'anno 2016 di € 386.736,87 sarà ripianato nel triennio 2019/2021 a partire dalla salvaguardia degli equilibri di bilancio del 31 luglio per l'importo di € 50.000,00

7. Di prendere atto dei rimedi proposti dall'organo esecutivo al fine di agire tempestivamente per eliminare le tensioni di liquidità l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, accelerare la riscossione ed avviare una programmazione improntata al rispetto della veridicità ed attendibilità".

La Sezione rileva che le misure correttive adottate dal Consiglio Comunale del Comune di Cittanova, con deliberazione n. 28 del 06/07/2019 non risultano sufficienti a rimuovere le criticità e le irregolarità riscontrate negli atti di questa Sezione sopra citati, come dimostrato nel proseguo della delibera, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi vincolati in termini di cassa (non ricostituiti nell'anno) per il pagamento di spese correnti, e la irregolare gestione delle anticipazioni di tesoreria. Inoltre le ulteriori misure correttive comunicate consistono per la maggior parte delle fattispecie in atti di indirizzo, e non in provvedimenti puntuali.



II. ANALISI DEI RENDICONTI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2015, 2016 E 2017.

Con la nota istruttoria n. 2596 del 10.04.2019 (punti nn. 1 e 2) la Sezione ha chiesto al Comune di Cittanova (RC) di fornire dettagli in merito all'eventuale presenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali che non fossero già state segnalate nei questionari 2015, 2016 e 2017 e se avesse provveduto all'invio dei dati contabili 2016 e 2017 alla Banca Dati della Pubblica Amministrazione (BDAP).

Con nota prot. n. 10826 del 19.07.2019, l'Organo di revisione ha riferito di esser stato nominato nel corso dell'esercizio 2019 e di non aver preso direttamente parte all'attività di controllo per gli anni 2015-2016-2017, svolte dal precedente Revisore, il quale consigliava *"un maggior monitoraggio nei termini di pagamento dei fornitori ed anche nell'andamento del contenzioso legale al fine di ridurre l'insorgenza dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive. Inoltre, si sollecitava maggior attenzione all'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali"*.

L'Ente, inoltre, comunica l'avvenuto invio dei dati contabili degli esercizi 2016 e 2017 su BDAP previsto dalla quadro normativo vigente.

III. RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI DI CUI AL D. LGS N. 118 DEL 2011.

L'art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 118 del 2011, integrato e corretto dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto che gli Enti locali, con delibera di Giunta, previo parere dell'Organo di revisione economico-finanziario, effettuassero, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, il riaccertamento straordinario dei residui.

Il riaccertamento straordinario dei residui *"è l'operazione diretta ad adeguare al principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata lo stock dei residui attivi e passivi risultanti nei bilanci degli enti al 1° gennaio 2015 e rappresenta un passaggio fondamentale nell'attuazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio"* (Sez. Autonomie n. 31/SEZAUT/2016).

L'eventuale *"extradeficit"* derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario poteva essere ripianato dall'Ente, con delibera di Consiglio Comunale, in un arco temporale non superiore a 30 anni, secondo le modalità previste dal D.M. 2 aprile 2015.



La Sezione, nella nota istruttoria n. 2596/2019 (punto n. 3), ha chiesto all'Ente di trasmettere la delibera di riaccertamento straordinario dei residui.

L'Ente ha riscontrato tale richiesta, allegando alla nota prot. n. 10826/2019, la deliberazione di Giunta n. 82 dell'08.06.2015, avente ad oggetto "Riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D.lgs 118 del 2011 e ss. mm. ii".


Gli allegati obbligatori n. 5/1 e 5/2 alla richiamata delibera espongono le seguenti risultanze:

- risultato di amministrazione al 31/12/2014 pari ad € 668.029,49;
- residui attivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate pari ad € 1.078.240,26;
- residui passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate pari ad € 2.367.416,43;
- residui attivi cancellati esclusivamente reimputati all'esercizio 2015, pari ad € 2.974.765,25, di cui € 50.162,42 di parte corrente ed € 2.924.602,83 di parte capitale;
- residui passivi cancellati ed interamente reimputati all'esercizio 2015, pari ad € 5.109.135,01, di cui € 648.492,69 di parte corrente ed € 4.460.642,32 di parte capitale;
- fondo pluriennale vincolato da iscrivere all'entrata del bilancio 2015 pari ad € 2.134.369,76, di cui € 598.330,27 di parte corrente ed € 1.536.039,49 di parte capitale;
- risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, pari ad € 1.957.205,66.

La composizione di quest'ultimo risultato (All. 5/2) risulta la seguente:

- parte accantonata pari ad € 2.903.483,23, di cui € 2.901.665,15 per FCDE ed € 1.818,08 per "fondo al 31/12/2014";
- parte vincolata pari ad € 1.641.979,20, di cui € 122.456,93 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili, € 592.999,62 per vincoli derivanti da trasferimenti, € 926.522,65 per vincoli derivanti dalla contrazione di mutui;
- totale parte disponibile negativa per l'importo di € - 2.588.256,77.

Quanto al ripiano del disavanzo di amministrazione derivante da riaccertamento straordinario (€ - 2.588.256,77), dalla Relazione della Giunta Comunale al rendiconto 2015 (pag. 4), emerge che "è stato stabilito dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del



22.07.2015 che ha previsto la copertura in un trentennio secondo quanto dettato dal DM 2 aprile 2015. La quota annua posta a carico del bilancio dell'esercizio 2015, e per altri 29 esercizi, è di €. 86.275,22". Analogo richiamo viene esposto nella Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 2017 di approvazione del rendiconto della gestione 2016.

Osservazioni conclusive: E' necessario che il Comune trasmetta a questa Sezione la Delibera consiliare di ripiano del disavanzo derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, unitamente al parere dell'Organo di revisione.

L'Ente dovrà poi trasmettere il dettaglio dei residui passivi cancellati, in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate, pari ad € 2.367.416,43, sia di parte corrente che di parte capitale, atteso che dalle scritture contabili dell'Ente risulta che il debito verso il tesoriere pari ad € 1.007.718,93 è stato dichiarato insussistente.

IV. EVOLUZIONE DEL FPV

L'efficace avvio della contabilità armonizzata, introdotta dal D.Lgs. n. 118/2011, presuppone, oltre che una corretta rappresentazione dei residui attivi e passivi secondo le regole della "competenza finanziaria potenziata", la puntuale e veritiera stima di nuove grandezze - quali il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) - che incidono sulla quantificazione e sulla rappresentazione del risultato di amministrazione.

In particolare, il punto 5.4 dell'All. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 recita testualmente: *"Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.*

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse".



La Sezione delle Autonomie ha più volte evidenziato (cfr. in particolare deliberazioni n. 4/SEZAUT/2015 e n. 9/SEZAUT/2016) che il Fondo Pluriennale Vincolato è uno strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatoria, rendendo necessario che la sua alimentazione sia assicurata da entrate regolarmente accertate, imputate in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata.

Per verificare la corretta determinazione del fondo risulta quindi evidente che per le spese di investimento è indispensabile disporre di adeguati "cronoprogrammi".


Conseguentemente la Sezione ha chiesto al Comune di Cittanova (RC) di rappresentare l'andamento del proprio FPV nel triennio 2015-2017.

Nella tabella che segue vengono riportati i dati certificati per il triennio 2015/2017 (cfr. nota prot. n. 10826/2019):

EVOLUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO						
	01/01/2015	31/12/2015	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2017	31/12/2017
fpv di parte corrente	0,00	0,00	0,00	69.648,70	69.648,70	69.554,02
fpv di parte capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.686,02

Con riguardo al FPV all'01.01.2015, i dati certificati dall'Ente in sede di risposta istruttoria risultano discordanti rispetto a quelli riportati nei documenti contabili approvati. Difatti, dalla precedente tabella, fornita dal Comune, emerge che, alla data dell'01.01.2015, non è stato determinato alcun fondo pluriennale vincolato, invece, dalle operazioni di riaccertamento straordinario approvate con atto della Giunta Comunale n. 82/2015, si osserva che il FPV all'01.01.2015 risulta pari ad € 598.330,27 per la parte corrente ed € 1.536.039,49 per la parte capitale.

Sulla base dei documenti ufficiali in atti, il FPV di parte corrente risulta pari ad € 598.330,27 all'01.01.2015, a zero al 31.12.2015, € 69.648,70 al 31.12.2016 ed € 69.554,02 al 31.12.2017, mentre quello di parte capitale risulta pari ad € 1.536.039,49 all'01.01.2015, a zero al 31.12.2015 e al 31.12.2016, mentre corrisponde a € 79.686,02 al 31.12.2017.



Osservazioni conclusive: da quanto appena esposto, considerato che, secondo quanto previsto dall'All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, esclusivamente determinate fattispecie di impegni di parte corrente possono confluire nel fondo pluriennale vincolato, è necessario che l'Ente elenchi nel dettaglio le spese confluite nel FPV all'01.01.2015, pari a € 598.330,27, nonché la natura delle entrate che lo finanziano, sia vincolate che libere.

Quanto poi alla parte capitale, dai movimenti intervenuti sulle poste contabili afferenti agli investimenti, si osserva che i residui attivi (€ 2.924.602,83) e passivi (€ 4.460.642,32), dichiarati come obbligazioni giuridicamente perfezionate in sede di riaccertamento straordinario dei residui (alla data dell'01.01.2015) e ritenuti esigibili interamente nell'esercizio 2015, risultano monetizzati nella gestione di competenza 2015 per € 207.072,15 in entrata ed € 251.271,87 in spesa.

Pertanto, lo stato delle riscossioni e dei pagamenti delle partite in conto capitale non rispecchia la scadenza delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attribuita dallo stesso Comune e denota l'assenza di ben definiti cronoprogrammi di spesa, in violazione del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

La non corretta determinazione del FPV di parte capitale si ripercuote sulla corretta rappresentazione della parte vincolata, ovvero destinata agli investimenti, del risultato di amministrazione degli esercizi esaminati.

V. ANALISI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA SUA COMPOSIZIONE.


La magistratura contabile, nell'ambito delle verifiche condotte sui rendiconti degli enti locali, annette molta importanza alla corretta quantificazione del risultato di amministrazione, che esprime la misura della salute finanziaria dell'Ente: se il bilancio consuntivo chiude con un risultato di amministrazione negativo, tale disavanzo, accertato ai sensi dell'articolo 186 T.U.E.L. è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione, contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto e deve essere ripianato secondo le modalità previste dall'art. 188 T.U.E.L..



Le tabelle che seguono riportano i dati certificati dall'Ente in sede di risposta (punti 5 e 6 della nota istruttoria prot. n. 2596/2019), concernenti la determinazione e l'evoluzione del risultato di amministrazione negli esercizi 2015, 2016 e 2017.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE									
risultato di amministrazione	GESTIONE 2015			GESTIONE 2016			GESTIONE 2017		
	residui	competenza	totale	residui	competenza	totale	residui	competenza	totale
fondo cassa al 1 gennaio			0,00			58.389,00			0,00
riscossioni (+)	2.368.430,59	15.322.650,71	17.691.081,30	2.382.861,67	13.595.463,87	15.978.325,54	1.101.870,95	11.619.959,91	12.721.830,86
pagamenti (-)	1.812.864,62	15.819.737,68	17.632.602,30	2.711.506,86	13.325.207,68	16.036.714,54	1.585.412,74	11.136.418,12	12.721.830,86
saldo cassa al 31 dicembre (=)			58.479,00			0,00			0,00
pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)									
fondo di cassa al 31 dicembre (=)			58.479,00			0,00			0,00
residui attivi (+)	5.945.478,23	5.550.352,86	11.495.831,09	9.113.693,70	3.027.237,84	12.140.931,54	9.571.530,39	1.953.826,38	11.525.356,77
residui passivi (-)	1.311.736,05	6.163.117,24	7.474.853,29	4.672.701,61	1.436.605,78	6.109.307,39	2.790.246,94	1.910.728,94	4.700.975,88
fpv per spese correnti (-)						69.648,70			69.554,02
fpv per spese in conto capitale (-)									79.686,02
risultato di amministrazione al 31 dicembre (a)			4.079.456,80			5.961.975,46			6.675.140,85

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	Gestione 2015	Gestione 2016	Gestione 2017
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	4.079.456,80	5.961.975,45	6.675.140,85
Parte accantonata	4.024.019,92	5.986.307,73	6.058.130,05
di cui			
FCDE	3.160.193,15	5.079.919,69	5.240.231,07
FAL	860.190,61	895.760,58	805.388,91
contenzioso		10.627,46	3.128,37
indennità fine mandato			
perdite società partecipate			
altri fondi spesa e rischi futuri	3.636,16		9.381,70
Parte vincolata	1.715.180,20	1.626.280,20	1.458.394,18
di cui			
leggi e principi contabili	1.715.180,20	142.457,93	54.257,93
trasferimenti		592.299,62	592.299,62
contrazione mutui		891.522,65	811.836,63
vincoli attribuiti dall'Ente			
altro			
Parte destinata ad investimenti			275.009,12
Totale parte disponibile	- 1.659.743,32	- 1.650.612,48	- 1.116.392,50



I dati certificati dal Comune in ordine al Rendiconto della gestione 2015 e 2016 risultano non coerenti con quelli approvati dal Consiglio comunale, rispettivamente con Delibera n. 18 del 2016 e n. 24 del 2017. In particolare, al 31.12.2015, il valore dei residui attivi di € 17.691.081,30 e del fondo di cassa finale di € 58.479,00, certificati dal Comune, sono stati approvati dall'organo consiliare (Delibera C.C. n. 18 del 2016) rispettivamente per € 17.690.991,30 ed € 58.389,00.

Allo stesso modo, la composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2015, certificata in sede di risposta istruttoria, risente della mancata individuazione della parte vincolata di € 1.715.180,20, esclusivamente riportata come vincolo derivante da leggi e principi contabili, mentre, nell'atto consiliare n. 18 del 2016, la stessa viene ripartita in € 230.657,93 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili, in € 592.999,62 per vincoli da trasferimenti ed in € 891.522,65 per vincoli da contrazione mutui.

Inoltre, nella parte accantonata del risultato di amministrazione al 31.12.2016, nei dati certificati dal Comune, la somma complessiva di € 895.760,58 viene riportata a titolo di FAL, invece, nella delibera consiliare di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2016, lo stesso importo viene riportato per € 889.251,88 a titolo di FAL e la restante somma di € 6.508,70 viene esposta come fondo per indennità di fine mandato del Sindaco.

Si richiama l'Ente e l'Organo di Revisione a fornire dati attendibili che trovino riscontro con quelli approvati dal Consiglio Comunale.

Dall'esame delle delibere di Consiglio Comunale in atti il risultato di amministrazione risulta pari ad € 4.079.456,80 al 31.12.2015, € 5.961.975,46 al 31.12.2016 e ad € 6.675.140,85 al 31.12.2017; il totale parte disponibile risulta pari ad € -1.659.743,32 al 31.12.2015, € -1.650.612,48 al 31.12.2016 e € -1.116.392,50 al 31.12.2017.

Di seguito, si riportano alcuni aspetti meritevoli di approfondimento ovvero denotanti criticità.



Fondo crediti di dubbia esigibilità

Venendo all'esame dei principali vincoli e accantonamenti che gravano *ex lege* sul risultato di amministrazione, un peso rilevante assume il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), che costituisce uno dei pilastri della contabilità armonizzata (cfr. SS.RR., n. 26/2016/EL) ed è finalizzato a mitigare il rischio di mancata escussione dei residui attivi dell'Ente attraverso un accumulo prudenziale di risorse.

Con nota prot. n. 2596/2019, questa Sezione ha chiesto all'Ente di trasmettere il prospetto contenente la composizione del FCDE per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, nonché di specificare il criterio di calcolo utilizzato, le poste prese in esame per effettuare le stime del caso, e le (eventuali) percentuali di abbattimento applicate.

Il Comune con nota prot. n. 10826/2019 ha trasmesso quanto richiesto dalla Sezione, senza fornire elementi di valutazione.

L'accantonamento a titolo di FCDE, nel caso di specie passa da € 2.901.665,15 all'01.01.2015, ad € 3.160.193,15 al 31.12.2015, ad € 5.079.919,69 al 31.12.2016, ad € 5.240.231,07 al 31.12.2017.

Dall'esame dei prospetti del FCDE, si evidenzia che il Comune di Cittanova (RC) ha adottato il metodo semplificato al 31.12.2015 e quello ordinario al 31.12.2016 e al 31.12.2017, prendendo in considerazione le risorse da recupero evasione ICI; TARSU-TARES-TARI; ed i proventi del servizio idrico; il recupero TOSAP e i fitti attivi.

Con riferimento alla quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31.12.2017, rispetto al prospetto di calcolo trasmesso, si osserva che per determinare l'"importo minimo da accantonare" al Fondo, l'Ente ha stabilito di applicare una percentuale di accantonamento pari al 100% dei residui dichiarati, distinguendo gli stessi tra residui provenienti dagli "anni 2012-2016" e residui provenienti dalla gestione di competenza 2017. Il Comune ha quantificato un accantonamento minimo a FCDE dello stesso ammontare dei residui provenienti dagli esercizi ante 2017, pari ad € 6.499.420,76, mentre, non ha determinato alcun accantonamento per i residui della gestione di competenza 2017, malgrado la presenza di somme accertate e non riscosse pari ad € 1.131.391,78 ed una bassa percentuale di riscossione.



Inoltre, l'accantonamento effettivo a FCDE risulta pari ad € 5.240.231,70, inferiore rispetto all'importo minimo" dichiarato dall'Ente nella risposta istruttoria pari ad € 6.499.420,76.

Pertanto, l'accantonamento determinato per il FCDE al 31.12.2017, risulta sottostimato, sia per il mancato accantonamento relativo ai residui formati nella gestione di competenza 2017 (€ 1.131.391,78), sia per il minor importo accantonato di € 5.240.231,07 in luogo di € 6.499.420,76, con inevitabile impatto sulla parte disponibile del risultato di amministrazione del medesimo esercizio.

Fondo anticipazione di liquidità

Con nota istruttoria prot. n. 2596/2019, al punto 4 g), la Sezione ha chiesto dettagli in merito ai debiti estinti attraverso le anticipazioni di liquidità ricevute, anche mediante la compilazione di apposita tabella. In sede di risposta istruttoria, l'Ente ha certificato i seguenti dati, senza fornire ulteriori elementi di valutazione:

ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'					
Anticipazione	Importo erogato	Debiti che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità alla data del 31/12	Pagamenti effettuati	Importi restituiti per estinzione anticipata	Debiti rimasti da estinguere alla data del 31/12
D.L. n. 35/2013 1 ^a tranche					
D.L. n. 35/2013 2 ^a tranche					
D.L. n. 102/2013					
D.L. n. 66/2014 art. 31					
D.L. n. 66/2014 art. 32					
D.L. n. 78/2015 art. 8, comma 6	€ 860.190,61	€ 1.103.012,00	€ 860.190,16		

Il Comune quindi, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2015, ha certificato debiti per € 1.103.012,00 finanziati da CCDDPP per il minor importo di € 860.190,61.

Dall'esame del rendiconto dell'esercizio 2015, emerge che alla voce assunzioni mutui del Titolo V dell'Entrata sono state stanziare somme per € 918.493,72, accertate e riscosse per € 860.190,61 e dichiarate minori entrate per € 58.303,11, mentre, alla voce




rimborso mutui del Titolo III della spesa sono state stanziare, impegnate e pagate somme per soli € 226.022.48. Quest'ultimo importo si riferisce al rimborso della quota capitale dei mutui, quindi, non ricomprende il debito di € 860.190,61 riferito all'anticipazione di liquidità ricevuta nell'esercizio 2015.

Sul punto la Sezione osserva che la rappresentazione contabile del debito verso CC.DD.PP. per la liquidità ricevuta, non corrisponde a quanto indicato nelle linee-guida adottate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con Deliberazione n. 33/2015, che testualmente recita: *“Nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio”*.

“L'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all'equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa”.

Risulta evidente che il Comune di Cittanova (RC), nel corso della gestione 2015, ha sottostimato lo stanziamento di bilancio del Titolo III della spesa (Rimborso Prestiti) per l'importo dell'anticipazione di liquidità riscossa nel medesimo esercizio (€ 860.190,61).

Inoltre, l'accantonamento a Fondo Anticipazione di Liquidità (FAL) al 31.12.2015 corrisponde ad € 860.190,61 (cfr. Delibera di C.C. n. 18/2016) che inspiegabilmente assume la consistenza di € 889.251,88 al 31.12.2016, con un incremento di € 29.061,27.



E' necessario che l'Ente fornisca le motivazioni di tale incremento, riferendo poi in merito alla eventuale presenza di ulteriore liquidità ricevuta, sia nel biennio 2013/2014 che negli esercizi 2015 e successivi, nonché dimostri l'avvenuto rimborso della quota verso CC.DD.PP per l'anticipazione ricevuta, allegando il piano di ammortamento del debito in argomento.

Il Comune dovrà inoltre specificare se la liquidità ricevuta ha finanziato spese già impegnate nelle scritture contabili (residui passivi presenti al 31.12.2014) ovvero debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per la riconoscibilità, con indicazione degli importi e della natura della spesa sostenuta.

Infine l'Ente dovrà chiarire se le restanti partite debitorie, certificate e non finanziate da CC.DD.PP., pari a € 242.821,39 (€ 1.103.012,00 - € 860.190,61), sono annoverate tra i residui passivi o sono state riconosciute come debiti fuori bilancio, specificando le fonti di finanziamento e lo stato di pagamento delle stesse.

Per tutto quanto appena esposto, la Sezione osserva l'assenza dello stanziamento di spesa nel bilancio 2015 pari a € 860.190,61, nonché l'irregolare esposizione del fondo anticipazione di liquidità nella parte accantonata del risultato di amministrazione dell'esercizio 2016.

Fondo contenzioso e altri accantonamenti

Nella parte accantonata del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 non risulta presente alcun accantonamento per fondo contenzioso, mentre, nel biennio 2016/2017, risultano accantonati rispettivamente € 10.627,46 ed € 3.128,37, che non sembrano risultare congrui per garantire la copertura delle passività in capo all'Ente, in quanto dalla documentazione in atti risultano liti pendenti per il valore di € 1.593.965,27 ed il Comune ha dichiarato di non essere dotato di ufficio legale e di non essere in grado di quantificare il rischio di soccombenza.

Il fondo contenzioso accantonato nel triennio 2015/2017 (€ 0,00 nel 2015; € 10.627,46 nel 2016 ed € 3.128,37 nel 2017) risulta perlomeno incapiante rispetto alle controversie in essere.

Inoltre si osserva la presenza di debiti fuori bilancio in tutto il triennio esaminato:



- € 64.889,49 nell'esercizio 2015, di cui € 7.867,43 per copertura di disavanzi ed € 57.022,06 per acquisizione di beni e servizi. Nel parere dell'Organo di Revisione al rendiconto 2015, il debito riconosciuto di € 7.867,43 viene riportato nella fattispecie di cui alla lett. b) dell'art. 194 TUEL, ossia per *"copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione"*; in merito a ciò si chiede all'Ente di fornire ogni ulteriore informazione in sede di misure correttive, atteso che nessun fondo è presente nella parte accantonata a titolo di fondo rischi società partecipate o consorzi;
- € 12.481,46 nell'esercizio 2016 ed € 41.198,50 nell'esercizio 2017 per sentenze esecutive.

Si ritiene necessario che l'Ente fornisca, informazioni circa le modalità di copertura finanziaria dei sopradescritti debiti fuori bilancio già riconosciuti, in particolare se tali debiti siano stati finanziati nell'esercizio in cui sono stati riconosciuti, ovvero se la relativa copertura finanziaria sia stata rinviata ad esercizi successivi.

Parte vincolata e destinata agli investimenti

I fondi destinati agli investimenti nel risultato di amministrazione sono pari a zero in tutto il biennio 2015/2016, mentre sono pari a € 275.009,12 al 31.12.2017.

La parte vincolata del risultato di amministrazione, come riportato nel paragrafo IV - *"Analisi del risultato di amministrazione e della sua composizione"*, passa da € 1.641.979,20 all'01.01.2015 (di cui € 122.456,93 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili, € 592.999,62 per vincoli derivanti da trasferimenti, € 926.522,65 per vincoli derivanti dalla contrazione di mutui) ad:

- € 1.715.180,20 al 31.12.2015, di cui € 230.657,93 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili, € 592.999,62 per vincoli derivanti da trasferimenti, € 891.522,65 per vincoli derivanti dalla contrazione di mutui;




- € 1.626.280,20 al 31.12.2016, di cui € 142.457,93 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili, € 592.999,62 per vincoli derivanti da trasferimenti, € 891.522,65 per vincoli derivanti dalla contrazione di mutui;
- € 1.458.394,18 al 31.12.2017, di cui € 54.257,93 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili, € 592.999,62 per vincoli derivanti da trasferimenti, € 811.836,63 per vincoli derivanti dalla contrazione di mutui.

Nell'esercizio 2017, sono presenti minori residui attivi di parte capitale (Titolo 4 e 6) pari ad € 1.308.969,62 e minori residui passivi di uguale natura (Titolo 2) pari ad € 1.589.638,76, con un differenziale positivo di € 280.669,14. Si chiede al Comune di indicare se quest'ultimo importo è confluito nella parte vincolata del risultato di amministrazione ovvero destinata agli investimenti, oppure se è stato definitivamente eliminato. In quest'ultimo caso si chiede all'Ente di indicare e dimostrare se le correlate entrate che lo finanziano sono state anch'esse definitivamente cancellate dal conto di bilancio ed ogni ulteriore informazione utile a riguardo.

Inoltre, la massiccia eliminazione di residui in conto capitale intervenuta nell'esercizio 2017 conferma quanto già esposto nel paragrafo relativo al Fondo Pluriennale Vincolato, circa l'assenza di appositi cronoprogrammi di spesa e la non corretta attribuzione della scadenza delle obbligazioni in riferimento agli investimenti previsti. Peraltro, la Sezione osserva l'inattendibilità delle previsioni definitive di competenza delle entrate in conto capitale (Titoli 4 e 6), atteso che le stesse si concretizzano in termini di accertamenti all'incirca per il 19% nell'esercizio 2016 e per il 3% nel 2017 e delle spese in conto capitale (Titolo 2), che si realizzano in termini di impegni per il 22% circa nel 2016 e per il 3% circa nel 2017.

Di seguito vengono esposte le risultanze:

Esercizio	Entrate	previsione definitiva competenza (a)	accertamenti c/comp (b)	riscossioni in c/comp	% attendibilità delle previsioni (b/a)	minori entrate (c)	% minori entrate di competenza/ previsioni definitive (c/a)
2016	Titolo 4	142.271,10	54.773,40	47.818,55	38,50	87.497,70	61,50
	Titolo 6	753.343,18	1.195,36	1.195,36	0,16	752.147,82	99,84
2017	Titolo 4	2.653.149,84	71.796,60	52.719,30	2,71	2.581.353,24	97,29
	Titolo 6	235.572,72	652,7	0		234.920,02	



Esercizio	Spese	previsione definitiva competenza (a)	impegni c/comp (b)	pagamenti in c/ comp	% attendibilità delle previsioni (b/a)	economie di bilancio (c)	% economie di competenza/ previsioni definitive (c/a)
2016	Titolo 2	1.023.073,90	224.539,31	46.835,48	21,95	798.534,59	78,05
2017	Titolo 2	3.008.739,78	93.660,35	25.257,07	3,11	2.835.393,41	94,24

Si chiede all'Ente di riferire in ordine alla presenza di appositi cronoprogrammi di spesa in conto capitale e di specificare atti e motivazioni a supporto della iscrizione a bilancio delle somme in entrata in conto capitale.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE, osservazioni conclusive:

a seguito di quanto sopra esposto risulta evidente che la parte disponibile del risultato di amministrazione, conseguito dal Comune di Cittanova (RC), nel periodo 2015/2017, appare connotato, per le ragioni sopraesposte:

- dall'inattendibilità della quantificazione del fondo pluriennale vincolato di parte capitale;
- dalla sottostima dell'accantonamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31.12.2017;
- dall'irregolare quantificazione del Fondo Anticipazione Liquidità nella parte accantonata del risultato di amministrazione dell'esercizio 2016;
- dalla accertata sottostima dell'accantonamento per fondo contenzioso e passività potenziali;
- dal mancato accantonamento a titolo di fondo per perdite società partecipate e consorzi.

La Sezione ritiene quindi necessario che il Comune:

- proceda ad un riesame delle risultanze di gestione nel periodo 2015/2017, procedendo ad un ricalcolo - non implicante la riapprovazione dei bilanci (Corte cost., sentenza n. 4/2020) - del "totale parte disponibile" a far data dal 31.12.2015;
- effettui ogni eventuale variazione e recupero di eventuale ulteriore disavanzo emerso a seguito dei correttivi richiesti, secondo le modalità ordinarie previste dal combinato disposto dell'art. 188 e 193 del TUEL.

L'Organo di Revisione dovrà, in proposito, attestare la congruità degli accantonamenti effettuati (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 14/2017; SRC Liguria, n. 103/2018/INPR).

VI. ANALISI DELLA GESTIONE DI CASSA

L'analisi della gestione di cassa si rivela, per più aspetti, elemento essenziale nell'ambito dei controlli di legalità finanziaria di competenza della Corte dei conti.

A tal fine, con nota istruttoria prot. n. 2596/2019, è stato chiesto all'Ente di illustrare, anche attraverso la compilazione di specifiche tabelle, per il periodo 2014-2017: l'evoluzione e composizione annuale del fondo cassa; l'eventuale utilizzo di fondi vincolati e la loro corrispondente ricostituzione a fine di ogni anno; l'eventuale utilizzo delle anticipazioni di tesoreria e la loro restituzione a fine anno. Inoltre, è stato chiesto al Comune di Cittanova di riferire in merito all'eventuale presenza di procedure esecutive o pignoramenti nel periodo 2014/2017. Sono state inoltre richieste le Determinazioni del Responsabile Finanziario relative alla giacenza di cassa vincolata all'01.01.2015 all'01.01.2016 e all'01.01.2017, nonché il verbale di cassa finale per il triennio 2015/2017.

Giacenze di cassa vincolata

Dalla documentazione trasmessa dal Comune con nota prot. n. 10826/2019 emerge, in merito alla gestione della cassa vincolata, quanto segue:

EVOLUZIONE COMPOSIZIONE FONDO CASSA (Valori in euro)				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Fondo cassa al 31/12 di cui				
fondi liberi	0,00	58.389,00	0,00	0,00
fondi vincolati	415.909,94	946.514,51	910.359,08	910.359,08

Inoltre, il Comune ha trasmesso le determinazioni del Responsabile del Settore Finanziario:




- n. 71 del 29.12.2015 di quantificazione dei fondi vincolati di cassa all'01.01.2015 pari ad € 946.514,51;
- n. 1 del 5.06.2016 di quantificazione dei fondi vincolati di cassa al 31.12.2015 pari ad € 946.514,51;
- n. 212 del 6.12.2016 di quantificazione dei fondi vincolati di cassa all'01.01.2016 pari ad € 910.359,08;
- n. 25 del 17.10.2018 di determinazione dell'importo della cassa vincolata alla data dell'01.01.2018 pari ad € 835.573,10.

Il punto 10.06 dell'All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 testualmente recita: *"All'avvio dell'esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell'elenco dei residui, gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014.*

L'importo della cassa vincolata alla data del 1° gennaio 2015 è definito con determinazione del responsabile finanziario, per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all'ente alla data del 31 dicembre 2014, determinato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre 2014 e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data".

Pertanto, la Sezione osserva che è prassi dell'Ente quantificare la giacenza di cassa vincolata negli ultimi mesi dell'esercizio finanziario a cui si riferisce, quando i movimenti nell'anno sono conclusi. Il Comune poi ha determinato un fondo cassa vincolato al 31.12.2015, di € 946.514,51 (det. n. 1/2016), che risulta discordante da quello quantificato alla data dell'01.01.2016, pari ad € 910.359,08 (det. n. 212/2016): la determinazione del fondo di cassa vincolato perciò non risulta conforme al principio della continuità di bilancio (cfr. principio n. 11 dell'All. 1 del D.Lgs. n. 118/2011).

Inoltre, sulla base del principio contabile 10.6 dell'All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, nel caso in esame, la giacenza di cassa vincolata all'01.01.2015 avrebbe dovuto essere pari almeno ad € 2.187.391,63 (in luogo di € 946.514,51 esposti) risultante dalla differenza tra i residui attivi di parte capitale al 31.12.2014 pari ad € 6.147.441,10 (Titolo IV e V) ed i correlati residui passivi risultanti alla stessa data pari ad € 8.334.832,73 (Titolo II) [c.d. residui tecnici].



Da tutto quanto sopra esposto risulta quindi evidente l'inattendibilità della quantificazione della giacenza di cassa vincolata relativa al triennio 2015/2017, contenuta nelle determine del Responsabile dell'Area Finanziaria sopraelencate, oltre alla tardività degli atti amministrativi adottati.

Con nota prot. n. 10826/2019, l'Ente ha certificato l'utilizzo di entrate vincolate per sostenere spese correnti, come di seguito esposto:

DESCRIZIONE	2015	2016	2017
fondi vincolati	946.514,51	910.359,08	910.359,08
reversali emesse	460.852,48	6.561,85	
mandati emessi	909.981,33	117.521,67	47.085,06
Saldo	497.385,66	799.399,26	863.274,02
Fondi vincolati al 31/12	946.514,51	910.359,08	835.573,10
fondi vincolati non ricostituiti al 31/12	888.125,51	910.359,08	835.573,10

Dall'esame dei dati certificati dall'ente con nota prot n.10826 del 2019 risulta chiaro l'utilizzo, nel corso del periodo esaminato, di importi vincolati di significativa entità per finanziare spese correnti, che puntualmente non vengono ricostituiti entro l'esercizio. Ciò comporta il fondato rischio di generare ritardo nei tempi di realizzazione delle opere pubbliche, e nei pagamenti delle relative obbligazioni. Infine, la Sezione osserva che il simultaneo utilizzo di fondi vincolati non ricostituiti e di anticipazioni di tesoreria non interamente rimborsate al termine dell'esercizio, rivela uno squilibrio di cassa strutturale. Si richiede che l'Ente ponga immediatamente rimedio a questa situazione, al fine di ricostituire i fondi vincolati e rimborsare il debito verso il Tesoriere.

Inoltre, dall'analisi dei flussi SIOPE relativa al triennio 2015/2017, tra i servizi conto terzi risultano incassi e pagamenti per l'utilizzo di entrate vincolate ai sensi dell'art. 195 TUEL, come di seguito esposte:

INCASSI SIOPE					PAGAMENTI SIOPE						
Codice bilancio	di	Descrizione	2015	2016	2017	Codice bilancio	di	Descrizione	2015	2016	2017
E.9.01.99.06.001		Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.699.145,87	497.958,34		U.7.01.99.06.001		Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.699.145,87	1.041.485,36	
E.9.01.99.06.002		Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.851.022,10	543.527,02	47.085,06	U.7.01.99.06.002		Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.851.022,10		47.085,06

Da quanto riportato nel prospetto che precede si osserva la non corretta registrazione contabile dell'utilizzo di incassi vincolati (art. 195 del TUEL) per il biennio 2016/2017, ai sensi di quanto disposto dai punti 10.2 e 10.5 dell'All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011. In presenza di utilizzo di incassi vincolati per il pagamento di spese correnti da parte del tesoriere l'Ente è tenuto alla regolarizzazione dei movimenti mediante registrazione in contabilità, emettendo a fronte dell'avvenuta utilizzazione, con periodicità almeno mensile, un ordine di pagamento sul capitolo di spesa "Utilizzo incassi vincolati ai sensi (art. 195 del TUEL" tra le "altre uscite per partite di giro" (u. 7.01.99.06.001), ed una corrispondente reversale di incasso da registrare in entrata al bilancio dell'Ente, sul conto "destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195", tra le "altre entrate per partite di giro" (E. 9.01.99.06.001). Ad avvenuto reintegro si emette, con la medesima periodicità relativa alla regolarizzazione dell'utilizzo, un ordine di pagamento sul capitolo di spesa "Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 TUEL", tra le "altre uscite per partite di giro" (U. 7.01.99.06.002), ed una corrispondente reversale di incasso in entrata al bilancio dell'Ente, sul conto "reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 TUEL", tra le "altre entrate per partite di giro" (E. 9.01.99.06.002).

Le registrazioni SIOPE del triennio 2015/2017, come si evince dalla tabella sopraesposta, confermano il costante utilizzo di incassi vincolati per sostenere spesa corrente, non interamente ricostituiti al termine dell'esercizio.

Anticipazione di Tesoreria

Con riferimento all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, di cui al punto 4) lett. e) della nota istruttoria della Sezione prot. n. 2596/2019, l'Ente ha certificato i dati riportati nella tabella che segue:

UTILIZZO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
Descrizione (Valori in euro)	2014	2015	2016	2017
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	5.548.096,98	5.105.212,76	6.473.423,89	5.396.615,93
Stock anticipazione di cassa non rimborsata al 31/12	1.007.718,93		1.236.665,83	432.269,42
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	9.807,43		10.120,33	58.071,70

Dalle scritture contabili dell'Ente emerge il reiterato e consistente ricorso ad anticipazioni di Tesoreria in tutto il periodo 2014/2017.

Dai dati sopraesposti si evidenzia che il Comune negli esercizi 2014, 2016 e 2017 ha un debito verso il tesoriere (mancata restituzione di anticipazioni di tesoreria); unica eccezione si rileva per l'esercizio 2015, laddove non risulta alcun debito verso il tesoriere. Tuttavia, si osserva che in tale esercizio il Comune ha ricevuto liquidità da parte della CC.DD.PP ex art. 8 comma 6 del D.L. n. 78/2015, per circa € 860.190,61.

Pertanto, nel periodo esaminato, oltre alla mancata ricostituzione delle risorse vincolate utilizzate per finanziare spese correnti, si riscontrano debiti non rimborsati verso il Tesoriere Comunale per importi di significativa entità.

Il reiterato utilizzo dell'anticipazione di tesoreria ha generato per il Comune di Cittanova (RC) ulteriori passività, quali quelle per oneri finanziari, che risultano di maggiore entità nell'esercizio 2017. Infatti, in quest'ultimo esercizio sono stati pagati interessi per circa € 58.000,00, circostanza che dimostra che l'Ente ricorre in via ordinaria all'uso dell'anticipazione di tesoreria, costituendo nei fatti un vero e proprio debito a lungo termine.

Quanto poi alle registrazioni delle anticipazioni ricevute e al debito verso il Tesoriere Comunale, la Sezione ne accerta l'irregolare registrazione in bilancio, come si può rilevare dalla tabella che segue:

Somme accertate e impegnate a titolo di anticipazione di tesorerie (dati da RENDICONTO)									
anno		accertato	riscosso	residui attivo da riportare	residuo iniziale	impegnato	pagato	residui passivo da riportare	Differenza accertato-impegnato
2014	residui								
	competenza	5.548.096,98	5.548.096,98	-		5.548.096,98	4.540.378,05	1.007.718,93	0,00
2015	residui				1.007.718,93	-		0	
	competenza	5.105.212,76	5.105.212,76	-		6.112.931,69	6.112.931,69		-1.007.718,93
2016	residui				-	-			
	competenza	6.473.423,89	6.473.423,89	-		5.236.758,06	5.236.758,06		1.236.665,83
2017	residui	-	-	-	-	-	-	-	-
	competenza	5.396.615,93	5.396.615,93	-	-	4.964.346,51	4.964.346,51	-	432.269,42

Nell'esercizio 2015, il debito residuo verso il Tesoriere di € 1.007.718,93 risulta iscritto come residuo iniziale e viene dichiarato economia di bilancio (insussistente) al termine del predetto esercizio. Nella gestione di competenza del medesimo esercizio si registra la mancata equivalenza delle registrazioni relative all'anticipazione di tesoreria, infatti il Comune, tra le entrate stanziava l'importo di € 6.500.000,00, accerta e riscuote il minor importo di € 5.105.212,76, in parte spesa stanziava l'importo di € 7.360.190,61, impegna e paga € 6.112.931,69.

Le movimentazioni sopradescritte evidenziano l'ingiustificata eliminazione di un debito residuo verso il tesoriere, mentre, nella gestione di competenza 2015, il Comune paga debiti verso il tesoriere per un importo superiore a quello accertato e riscosso. Pertanto, la Sezione accerta una sottostima della entità dei residui passivi nei confronti del tesoriere e l'immotivato maggior pagamento in conto competenza in favore del medesimo Tesoriere Comunale. Quanto poi alle movimentazioni dell'anticipazione di tesoreria relativa al biennio 2016/2017, si osservano ulteriori irregolarità nella gestione del debito verso il Tesoriere, in particolare l'Ente, nella gestione di competenza, ha effettuato le seguenti registrazioni contabili:

ESERCIZIO 2016

- in parte entrata accerta e riscuote l'importo di € 6.473.423,89;
- in parte spesa impegna e paga il minor importo di € 5.236.758,06, con un differenziale di € 1.236.665,83;



ESERCIZIO 2017

- in parte entrata accerta e riscuote l'importo di € 5.396.615,93;
- in parte spesa impegna e paga il minor importo di € 4.964.346,51, con un differenziale di € 432.269,42.

La sottostima del debito verso il Tesoriere per l'anticipazione ricevuta nel biennio 2016/2017 ha determinato, nell'esercizio 2016, un miglioramento della parte disponibile del risultato di amministrazione pari ad almeno € 1.236.665,83; nell'esercizio 2017 è stato registrato un miglioramento della parte disponibile del risultato di amministrazione di € 432.269,42, a cui va aggiunto il debito verso il tesoriere dell'esercizio precedente pari a € 1.236.665,58.

Sul punto, la Sezione rileva la violazione del principio contabile n. 2 post. 60 che testualmente recita: *"per l'anticipazione di tesoreria, l'impegno è assunto in misura corrispondente all'ammontare massimo dell'anticipazione utilizzata nell'esercizio finanziario di riferimento"*, nonché del punto 3.26 dell'All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii che testualmente recita: *"Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio."*

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e rimosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell'integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16, prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio.

Nel rendiconto generale è possibile esporre il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al

netto dei relativi rimborsi. In allegato si dà conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno. La conciliazione del consuntivo con il conto del tesoriere è effettuata tenendo conto delle risultanze del consuntivo e dell'allegato".

Inoltre, la Sezione, con propria Delibera n. 60/2019, "accertava l'inattendibilità del risultato di amministrazione a fine 2015, 2016, 2017 a motivo dell'incertezza dei vincoli di bilancio e della contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria".

A tal proposito, il Consiglio Comunale di Cittanova, nell'atto deliberativo n. 28/2019, ha dichiarato quanto segue "... si comunica che l'importo delle anticipazioni di cassa non rimborsate al 31/12 sono state rimborsate regolarmente nell'anno successivo, al momento dell'erogazione dell'anticipazione di cassa relativa all'anno di competenza. Pertanto, ad oggi non risultano anticipazioni di cassa non rimborsate. Relativamente alla loro contabilizzazione si precisa che l'utilizzo e il rimborso veniva contabilizzato periodicamente attraverso la regolarizzazione dei provvisori, di entrata e di uscita, emessi dal Tesoriere. Di conseguenza l'anticipazione non è stata contabilizzata tra i residui passivi in quanto non è mai stato preso l'impegno a monte per l'intero importo dell'anticipazione concessa".

Il Comune ha trasmesso una tabella simulativa dei risultati attesi nel periodo 2016 e 2017, affermando che "nel 2016, il disavanzo teorico atteso, è minore del disavanzo di amministrazione calcolato, tenendo conto della mancata iscrizione nei residui passivi della quota di anticipazione non restituita, scaturendo una quota di disavanzo non ripianata pari a € 386.736,87", "per il 2017, invece, il disavanzo teorico atteso, è maggiore del disavanzo di amministrazione e non vi è quota non ripianata". Altresì, è stato deliberato che il disavanzo non ripianato di € 386.736,87 per il 2016 "sarà recuperato secondo le modalità di cui all'art. 188 del TUEL 267/2000 e quindi entro 3 anni a partire dalla salvaguardia degli equilibri di bilancio da deliberare entro il 31 luglio per l'importo di € 50.000,00".

Quanto controdedotto dal Comune non risulta corrispondente alla realtà contabile se fosse stata operata una corretta imputazione contabile delle anticipazioni:

- al 31.12.2016, il risultato di amministrazione avrebbe assunto un valore pari ad € 4.725.309,62 in luogo di € 5.961.975,46 e la parte disponibile del risultato di



amministrazione dopo gli accantonamenti e vincoli/parte destinata avrebbe assunto, per il medesimo esercizio, un valore pari ad € - 2.887.278,31 in luogo di € -1.650.612,48; - al 31.12.2017 il risultato di amministrazione avrebbe assunto un valore pari ad € 5.006.205,60 in luogo di € 6.675.140,85 e la parte disponibile del risultato di amministrazione dopo gli accantonamenti e vincoli/parte destinata avrebbe assunto, per il medesimo esercizio, un valore pari ad € - 2.785.327,75 in luogo di € - 1.116.392,50. Quindi, la mancata integrale contabilizzazione del debito verso il tesoriere e le altre criticità già richiamate hanno prodotto effetti migliorativi del risultato di amministrazione e della parte disponibile dello stesso, per gli esercizi 2016 e 2017, con inevitabile ripercussione sulla verifica del ripiano del disavanzo di cui al comma 2 dell'art. 4 del D.M. 02 aprile 2015.

Peraltro, il disavanzo determinato dall'Ente in € 386.736,87, risulta sottostimato nella sua quantificazione per le motivazioni appena esposte, oltre ad essere ripianato nel triennio 2019/2021 per il minor importo programmato di € 150.000,00 (€ 50.000, annui). Tutto ciò premesso la Sezione accerta la sottostima del debito verso il Tesoriere comunale al 31.12.2017 per un importo di € 1.668.935,25 (di cui € 1.236.665,83 formatosi nell'esercizio 2016 ed € 432.269,42 formatosi nell'esercizio 2017), con conseguente miglioramento della parte disponibile del risultato di amministrazione degli esercizi 2016 e 2017.

Osservazioni conclusive: da quanto sin qui riportato, è evidente che i flussi di cassa della gestione non risultano sufficienti a garantire il fabbisogno del Comune di Cittanova (RC), che ricorre sistematicamente all'utilizzo di fondi vincolati non ricostituiti al termine di ciascun esercizio e all'apporto di liquidità da parte di terzi (CC.DD.PP e Tesoriere). Ciò evidenzia che l'Ente soffre di un deficit strutturale di cassa.

Nel dettaglio la Sezione accerta:

- la tardiva ed inattendibile quantificazione della giacenza di cassa vincolata a far data dall'01.01.2015, secondo il punto 10.6 dell'All. 4/2 al DL.g. n. 118/2011;




- la non corretta registrazione degli incassi e dei pagamenti per l'utilizzo ed il reintegro delle risorse vincolate, secondo il punto 10.2 e 10.5 dell'All. 4/2 al DLgs. n. 118/2011;
- il reiterato utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e l'irregolare contabilizzazione delle relative poste contabili, in conseguenza della mancata equivalenza tra accertamenti, riscossioni ed impegni.

VII. ESIGUITÀ E LENTEZZA DEI FLUSSI DI RISCOSSIONE IN CONTO RESIDUI DELLE ENTRATE PROPRIE

Con riferimento all'analisi della gestione dei residui di cui al punto 8 della nota istruttoria prot. n. 2596/2019, il Comune ha esposto i dati relativi alle riscossioni e ai pagamenti dei residui di parte corrente per il triennio 2015/2017.

Quanto all'andamento delle riscossioni dei residui attivi relativi alle entrate proprie (Titolo I e III), con particolare riguardo alle risorse IMU, TASI E TARI, Sistema idrico integrato, fitti attivi ed entrate da violazioni codice della strada, sulla base dei dati certificati dall'Ente relativamente alle singole risorse, nonché sulle rielaborazioni della Sezione (cfr. dati da consuntivo), emerge quanto di seguito esposto:

Residui attivi correnti propri 2015						
	Residui conservati al 1/1	Riscossioni in c/Residui	accertamenti c/residui	Minori/ maggiori residui	% riscosso/residui conservati all'01/01	% minori- maggiori residui /residui conservati al 1/1
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b/a)	(d/a)
TITOLO I	3.668.541,47	828.677,93	3.234.318,08	- 434.223,39	22,59	11,84
di cui						
imu	252.174,88	181.523,61	181.523,61	- 70.651,27	71,98	28,02
tasi	25.000,00	22.064,09	22.064,09	- 2.935,91	88,26	11,74
tari	1.491.821,20	23.215,57	1.219.539,97	- 272.281,23	1,56	18,25
TITOLO III	2.137.476,60	734.073,87	2.101.526,65	- 35.949,95	34,34	1,68
di cui						
Proventi acquedotto	516.048,85	177.699,68	499.564,15	- 16.484,70	34,43	3,19
Canone depurazione fognatura	634.841,35	143.092,40	617.715,87	- 17.125,48	22,54	2,70
fitti attivi	168.901,15	20781,33	168.901,15		12,30	0,00
sanzioni codice strada	4644,46	1423,57	4.644,46		30,65	0,00



Residui attivi correnti propri 2016						
	Residui conservati al 1/1	Riscossioni in c/Residui	accertamenti c/residui	Minori/ maggiori residui	% riscosso/residui conservati all'01/01	% minori-maggiori residui /residui conservati al 1/1
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b/a)	(d/a)
TITOLO I	3.733.955,79	810.311,68	3.733.337,79	618,00	21,70	0,02
di cui						
imu	170.357,10	40.803,53	170.357,10	- 129.553,57	23,95	76,05
tasi	17.048,91	17.048,91	17.048,91		100,00	
tari	630.194,58	393.142,57	630.194,58	- 237.052,01	62,38	37,62
TITOLO III	2.480.209,47	707.120,34	2.480.193,19	16,28	28,51	0,00
di cui						
Proventi acquedotto	546.858,20	230.626,40	546.858,20	- 316.231,80	42,17	57,83
Canone depurazione fognatura	462.798,89	148.946,88	462.798,89	- 313.852,01	32,18	67,82
fitti attivi	181.827,19	15206,93	181.827,19	- 166.620,26	8,36	91,64
sanzioni codice strada	11452,99	2769,9	11.452,99	- 8.683,09	24,18	75,82
Residui attivi correnti propri 2017						
	Residui conservati al 1/1	Riscossioni in c/Residui	accertamenti c/residui	Minori/ maggiori residui	% riscosso/residui conservati all'01/01	% minori-maggiori residui /residui conservati al 1/1
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b/a)	(d/a)
TITOLO I	4.906.893,57	319.171,60	4.790.367,60	- 116.525,97	6,50	-2,37
di cui						
imu	229.553,57	93.694,42	229.553,57	- 135.859,25	40,82	59,18
tasi						
tari	846.748,30	30.143,45	846.748,30	-816.604,85	3,56	96,44
TITOLO III	2.538.204,82	259.330,28	2.505.421,55	-32.783,27	10,22	-1,29
di cui						
Proventi acquedotto	569.565,44	31.498,25	570.507,47	-539.009,22	5,53	94,64
Canone depurazione fognatura	689.595,96	22.424,14	689.595,96	- 667.171,82	3,25	96,75
fitti attivi	207.516,67	828,8	207.516,67	- 206.687,87	0,40	99,60
sanzioni codice strada	13.699,39	2845,36	13.699,39	- 10.854,03	20,77	79,23

I dati rappresentati nella tabella che precede evidenziano un peggioramento delle riscossioni in conto residui delle entrate proprie, atteso che la percentuale di riscossione del Titolo I passa dal 23% del 2015 al 7% del 2017; quella del Titolo III passa dal 34% del 2015 al 10% del 2017.

In termini assoluti, le riscossioni del Titolo I passano da 828.677,93 del 2015 a € 319.171,60 del 2017; quelle del Titolo III in termini assoluti passano da € 734.073,87 del 2015 a € 259.330,28 del 2017.

Particolarmente critica si appalesa la riscossione della TARI, che risulta pari al 2% dei residui iniziali nel 2015, al 62% nel 2016 e al 4% del 2017. Analoga situazione si rileva per i proventi del servizio depurazione acque nell'esercizio 2017, laddove la riscossione si attesta intorno al 4%.

La bassa capacità di riscossione in conto residui delle entrate proprie, non risulta sufficiente a garantire i correlati pagamenti, comportando per l'Ente l'esigenza di sopperire alla carenza di liquidità attraverso il reiterato utilizzo di entrate vincolate per finanziare spese correnti (ai sensi dell'art. 195 TUEL) non interamente ricostituite, ovvero risorse da parte di terzi, quali anticipazioni di liquidità da parte della CC.DD.PP e anticipazione di tesoreria non interamente rimborsata, come già ampiamente esposto nella parte che precede.

Inoltre, facendo riferimento al recupero dell'evasione tributaria (punto 10 della risposta istruttoria nota prot. n. 2596/2019), l'Ente ha certificato i seguenti dati:

ANALISI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA					
2015					
Descrizione	previsione di competenza	accertamenti	riscossioni	FCDE di competenza	FCDE al 31/12/2015
Recupero evasione ICI/IMU		384.992,54	71.799,89		
Recupero evasione TARSU/TARI			32.316,07		
recupero evasione altri tributi			907,27		
totale	-	384.992,54	105.023,23	-	-
2016					
Descrizione	previsione di competenza	accertamenti	riscossioni	FCDE di competenza	FCDE al 31/12/2016
Recupero evasione ICI/IMU		810.708,21	82.351,50		982.034,27
Recupero evasione TARSU/TARI		2.402.742,04	423.039,92		2.786.451,44
recupero evasione altri tributi		24.743,14	13.098,68		8.103,60
totale	-	3.238.193,39	518.490,10	-	3.776.589,31
2017					
Descrizione	previsione di competenza	accertamenti	riscossioni	FCDE di competenza	FCDE al 31/12/2016
Recupero evasione ICI/IMU		167.630,71	3.044,57		164.586,14
Recupero evasione TARSU/TARI					
recupero evasione altri tributi		716,65			
totale	0,00	168.347,36	3.044,57	0,00	164.586,14

I dati sopraesposti, evidenziano che l'attività di "recupero dell'evasione tributaria" raggiunge bassi livelli di realizzazione, atteso che nel triennio 2015/2017, l'Ente ha accertato entrate da recupero evasione per un importo di € 3.791.533,29 riscosse per € 626.557,90, pari al 16,52%

La bassa capacità di riscossione delle entrate proprie e del recupero evasione tributaria, si riverbera sui correlati pagamenti che risultano finanziati in deficit di cassa.

Si ritiene necessario che l'Ente chiarisca se le entrate relative al recupero evasione finanziano spese straordinarie o spese ricorrenti.

Quanto poi all'andamento dei residui passivi di parte corrente, sulla base di quanto dichiarato dal Comune, emerge quanto segue:

Residui passivi correnti 2015						
	Residui conservati al 1/1 (a)	Pagamenti in c/Residui (b)	Impegni c/residui (c)	minori residui (d)	% Pagato/residui conservati all'01/01 (b/a)	% minori residui /residui conservati al 1/1 (d/a)
TITOLO I	2.291.482,80	761.451,72	1.379.381,11	- 912.101,69	33,23	-39,80
di cui						
Servizio RSU	444.075,85	195.220,89	315.266,36	128.809,49	43,96	29,01
Servizio Idrico	147.391,34	80.122,34	85.369,44	52.021,90	54,36	35,30
Residui passivi correnti 2016						
	Residui conservati al 1/1 (a)	Pagamenti in c/Residui (b)	Impegni c/residui (c)	minori residui (d)	% Pagato/residui conservati all'01/01 (b/a)	% minori residui /residui conservati al 1/1 (d/a)
TITOLO I	2.270.704,16	1.711.171,47	2.278.292,95	- 7.588,79	75,36	-0,33
di cui						#DIV/0!
Servizio RSU	478.408,37	453.652,30	478.408,37	24.756,07	94,83	5,17
Servizio Idrico	146.517,67	134.775,29	146.517,67	11.745,38	91,99	8,02
Residui passivi correnti 2017						
	Residui conservati al 1/1 (a)	Pagamenti in c/Residui (b)	Impegni c/residui (c)	minori residui (d)	% Pagato/residui conservati all'01/01 (b/a)	% minori residui /residui conservati al 1/1 (d/a)
TITOLO I	1.619.633,48	926.561,09	1.696.391,33	- 76.757,85	57,21	-4,74
di cui						
Servizio RSU	268.957,68	150.287,78	268.957,68	116.938,33	55,88	43,48
Servizio Idrico	119.362,66	111.645,50	119.362,66	6.693,63	93,53	5,61



Dall'esame della precedente tabella, si osserva che il Comune registra una percentuale media di pagamento in conto residui all'incirca del 55%, in tutto il triennio 2015/2017, nonostante il sistematico utilizzo di fondi vincolati non ricostituiti, anticipazioni di liquidità e anticipazioni di tesoreria non interamente rimborsate, oltre al ritardo nei pagamenti delle spese di funzionamento.

Tale ritardo è confermato anche dall'indicatore di tempestività dei pagamenti, pari a 146 giorni per l'esercizio 2016 e disponibile sul sito istituzionale dell'Ente, in quanto malgrado richiesto, il Comune non fornito i dati del triennio in esame.

Quanto poi alla richiesta della Sezione in ordine alla fornitura di acqua potabile e al conferimento in discarica di rifiuti, l'Ente con nota prot. n. 10826/2019 ha certificato di essere in regola con i pagamenti per il servizio idrico e di avere in corso un piano di rateizzazione per il conferimento in discarica RSU per il triennio 2014/2016. Quanto al conferimento RSU, altresì, l'Ente riferisce che *"per l'anno 2017 non è stato effettuato nessun pagamento e non vi sono in essere contenziosi"*.

Quanto asserito dall'Ente in ordine all'assenza di debiti verso la Regione per fornitura idropotabile, non trova riscontro con la documentazione in atti alla Sezione. Infatti, a seguito di un'istruttoria *ad hoc* condotta dalla Sezione (nota prot. n. 379/2020) risulta che:

- con nota prot. n. 2973 del 21.02.2020 il Comune ha dichiarato quanto segue *"Si evidenzia che nelle scritture contabili non sono annotati residui passivi per debiti relativi al servizio idropotabile, per il periodo 1931/2004;*

Tuttavia, il comune di Cittanova con delibera di Giunta n. 102 del 16 aprile 1998, ha riconosciuto il debito per la fornitura idropotabile per il periodo 1986/1997 chiedendone la rateizzazione, concessa dalla Regione con delibera di Giunta, n. 3984, del 23 luglio 1998.

Successivamente è stato evidenziato un debito del comune di Cittanova, pari a € 214.020,76, riscontrato dall'elenco dei comuni morosi della Regione Calabria, per somministrazione di acqua per uso idropotabile (periodo 1981-2004), come da DDG n. 16754 del 30/12/2015.



A tale proposito, sono state effettuate le ricerche della documentazione contabile, negli archivi dell'ente, ma non sono stati reperiti documenti attestanti il pagamento delle somme rateizzate. Malgrado ciò, sono in corso ulteriori ricerche per recuperare le pezze giustificative dei pagamenti effettuati volti all'estinzione del debito. Alla luce delle considerazioni che precedono, si chiede di voler concedere un ulteriore periodo di tempo per completare in maniera approfondita e completa la ricerca delle pezze giustificative dei pagamenti della rateizzazione in questione”

- con nota prot. n. 322460 del 7.10.2020 la Regione Calabria ha certificato il debito verso l'Ente per uguale importo di € 214.020,76, a fronte del quale risulta un decreto ingiuntivo iscritto a ruolo.

Inoltre, a fronte del debito presunto certificato dalla Regione Calabria in € 214.020,76, il Comune ha dichiarato l'assenza di correlati residui passivi. Peraltro, come già evidenziato in precedenza, risulta che non è stato costituito alcun fondo rischi a garanzia dei predetti debiti. Di conseguenza, il debito per fornitura idropotabile in argomento rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio (art. 194 del TUEL).

Con riferimento al debito per il conferimento RSU, il Comune ha certificato quanto segue (nota prot. n. 2973/2020):

“Il debito per il servizio conferimento rifiuti, presso la Regione Calabria, per le annualità dal 2014 al 2018, è pari alla data attuale, ad € 766.621,45, importo quantificato con riguardo alle tariffe conferimento rifiuti fissate dalle Regione Calabria. A tutt'oggi non è stato ancora quantificato l'ammontare della tassa dovuta dal Comune di Cittanova per l'anno 2019.

Con riferimento alle annualità dal 2014 al 2016 si precisa: Per le annualità 2014 e 2015 il debito nei confronti della Regione Calabria, pari a € 452.330,16, è stato oggetto di rateizzazione, approvata con deliberazione di Giunta Municipale n 73 del 20/04/2017; la rateizzazione ha previsto il versamento di un anticipo all'atto della concessione da parte della Regione Calabria e il pagamento di 36 rate mensili di € 11.508,74, con decorrenza dal 31/08/2017 e fino al 31/08/2020: A oggi il debito residuo ammonta a € 80.561,18. Per l'anno 2016 il debito nei confronti della Regione Calabria, pari a € 174.100,90, è stato oggetto di rateizzazione, approvata con deliberazione di Giunta Municipale n 47 del 27/03/2019; la rateizzazione ha previsto il versamento di € 17.410,09 all'atto della concessione da parte della Regione



Calabria e il pagamento di n.15 rate mensili di € 10.605,36, con decorrenza dal 30/05/2019. A oggi il debito residuo ammonta a € 63.632,16. Per le annualità 2017 e 2018 il debito nei confronti della Regione Calabria, è pari € 499.960,60: per tale debito è stata presentata istanza di rateizzazione in cinque anni, in data 07/01/2020. La proposta è stata accolta dall'ente con nota del Dipartimento Ambiente e territorio n. 27815 del 23/01/2020. Malgrado quando precede in attesa della quantificazione della tariffa dovuta, nell'esercizio 2019 sono stati effettuati pagamenti in acconto, per il primo e secondo trimestre 2019. Dalle scritture contabili del Comune alla data del 31/12/2019, per le annualità, dal 2014 al 2018, sono presenti residui passivi riferibili al servizio di conferimento rifiuti Regione Calabria. Alla luce dei piani di rateizzazione concordati ed approvati, il Comune non avuto necessità di riconoscere alcun debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, né di costituire un fondo rischi per tale finalità”.

D'altra parte, la Regione ha certificato, con la nota prot. n. 322460/2020, la presenza di due piani di rientro in corso: uno relativo al congruaggio per le annualità 2016/2017 di € 144.344,58 e un altro relativo alla tariffa ordinaria per le annualità 2017/2018 di € 499.960,60.

La reiterata rateizzazione dei debiti per conferimento in discarica evidenzia il rinvio dei relativi oneri ad esercizi successivi con conseguente aggravio di spese (oneri finanziari), oltre a confermare che il Comune versa in situazione grave di deficit di cassa, atteso che a fronte dei dichiarati residui passivi l'Ente non effettua i correlati pagamenti.

Osservazioni conclusive. Alla luce di quanto esposto nella parte che precede, si rileva una bassa capacità di riscossione sia delle entrate ordinarie sia delle entrate da recupero evasione tributaria, nonché il ritardo nei pagamenti dei debiti di funzionamento. Si rileva inoltre, il reiterato ricorso a piani di rateizzazione verso la Regione Calabria per il pagamento di spese di funzionamento, quali quelle per RSU, nonché la presenza di debiti verso la stessa per il servizio idrico integrato privi di copertura finanziaria e non garantiti di un capiente fondo rischi nel risultato di amministrazione (parte accantonata).

Si ritiene necessario che il Comune fornisca specifici dettagli in merito alle spese finanziate con le entrate derivanti da recupero evasione tributaria; questi crediti, infatti, non sembrano concretizzarsi in termini di cassa e sembrano essere finalizzati esclusivamente a mantenere gli equilibri di bilancio. Sussiste quindi il rischio che le spese collegate alle suddette entrate risultino finanziate in deficit.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, a conclusione dell'esame dei rendiconti del Comune di Cittanova (RC) nel periodo 2015-2017,

ACCERTA

Nei termini di cui in motivazione, le seguenti rilevanti criticità, ai sensi di quanto disposto dall' art. 148 bis del T.U.E.L.:

- inattendibilità della quantificazione del fondo pluriennale vincolato di parte capitale;
- sottostima dell'accantonamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31.12.2017;
- mancato stanziamento nel bilancio 2015 del debito verso CC.DD.PP relativo all'anticipazione di liquidità ricevuta;
- irregolare esposizione del Fondo Anticipazione di Liquidità nella parte accantonata del risultato di amministrazione dell'esercizio 2016;
- sottostima dell'accantonamento per fondo contenzioso e passività potenziali;
- mancato accantonamento a titolo di fondo per perdite società partecipate e consorzi;
- inattendibilità delle previsioni definitive di entrate e spese di parte capitale ed assenza di appositi cronoprogrammi;
- tardiva ed inattendibile quantificazione della giacenza di cassa vincolata a far data dall'01.01.2015, secondo il punto 10.6 dell'All. 4/2 al DL.g. n. 118/2011;

- 
- erronea registrazione degli incassi e dei pagamenti per l'utilizzo ed il reintegro delle risorse vincolate, secondo il punto 10.2 e 10.5 dell'All. 4/2 al DLgs. n. 118/2011;
 - reiterato utilizzo degli incassi vincolati per finanziare spese correnti non ricostituite entro l'anno;
 - reiterato utilizzo dell'anticipazione di tesoreria non interamente rimborsata entro l'anno, e conseguente formazione di debito;
 - irregolare contabilizzazione delle poste contabili relative all'anticipazione di tesoreria individuate nella mancata equivalenza tra accertamenti, riscossioni ed impegni;
 - costante esiguità della riscossione delle entrate proprie e da recupero evasione tributaria con conseguente rischio di finanziare spese in deficit;
 - ritardo nei pagamenti e sottostima delle spese di funzionamento, con particolare riferimento al debito verso la Regione Calabria per il servizio idrico integrato, non coperto da impegno di spesa.

INVITA, pertanto,

Il Comune di Cittanova (RC) ad adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, le misure correttive idonee a rimuovere le criticità sopra evidenziate e, in particolare, ritiene necessario che l'Ente:

- 1) fornisca i chiarimenti richiesti nel corpo della presente deliberazione;
- 2) proceda ad un riesame delle risultanze di gestione nel periodo 2015/2017, procedendo ad un ricalcolo, non implicante la riapprovazione dei bilanci, del risultato di amministrazione e della sua composizione, già a far data dal 31/12/2015, con conseguente rideterminazione della parte disponibile, tenendo conto di quanto esposto in motivazione con riferimento:
 - o all'inattendibilità del fondo pluriennale vincolato di parte capitale;
 - o alla sottostima dell'accantonamento del FCDE al 31.12.2017;



- all'irregolare esposizione del FAL nella parte accantonata del risultato di amministrazione dell'esercizio 2016;
 - alla sottostima dell'accantonamento per fondo contenzioso e passività potenziali;
 - al mancato accantonamento a titolo di fondo per perdite società partecipate e consorzi;
 - alla irregolare contabilizzazione delle poste contabili relative all'anticipazione di tesoreria, in ragione della mancata equivalenza tra accertamenti, riscossioni ed impegni;
- 3) provveda ad adottare le misure necessarie al fine di efficientare il sistema delle riscossioni delle entrate proprie; a tal fine dovrà essere elaborato e trasmesso alla Sezione, entro 60 giorni dalla presente delibera, un apposito programma di efficientamento delle riscossioni, anche in riferimento all'attività di recupero dell'evasione tributaria;
- 4) fornisca dettagli in merito ai debiti nei confronti della Regione, provvedendo ad effettuare i riconoscimenti di passività ancora non ricondotte a bilancio e ad appostare a rendiconto un congruo accantonamento per le "passività potenziali" quali quelle afferenti al servizio idrico integrato;
- 5) adotti ogni necessaria variazione e recupero dell'eventuale maggior disavanzo emergente a seguito dei correttivi sopraindicati, secondo le modalità ordinarie previste dal combinato disposto dell'art. 188 e 193 del TUEL.

ORDINA

che la presente deliberazione sia:

trasmessa via PEC a cura della Segreteria:

- al Presidente del Consiglio comunale di Cittanova (RC) per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
- al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di Cittanova (RC).

pubblicata, dall'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013, comunicando, a questa Sezione, tale adempimento nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021.

Il Relatore

Dott.ssa Silvia SCOZZESE

☞

Il Presidente f.f.

Dott.ssa Ida CONTINO

IDA CONTINO
CORTE DEI
CONTI
14.04.2021
14:48:07 CEST

Depositata in segreteria il 14 APR 2021

Il Direttore della segreteria

Dott.ssa Elena RUSSO



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CALABRIA
PER COPIA CONFORME

Si attesta che la presente copia composta
di n. 05 fogli è conforme all'originale
depositato in segreteria

Il Direttore di Segreteria

Catanzaro, 14 APR 2021

